

STATUTO SOCIALE

A.S.R.C. "BROTHERS CLUB" - A.P.S.- A.S.D.

- Associazione di Promozione Sociale - Associazione Sportiva Dilettantistica

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita nel numero dei soci fondatori, previsto dalle normative in materia, con sede in **Campi Salentina (Le) (Cap. 73012)**, presso la sede sociale in **Via Capitano Lega n.45**, una associazione avente i requisiti di promozione sociale (APS) e di associazione sportiva dilettantistica (ASD), denominata (*associazione sportiva ricreativa e culturale*) **A.S.R.C. "BROTHERS CLUB" - A.P.S.- A.S.D.**, in conformità al dettato dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e del Decreto Ministeriale n.107/2021 del Ministero del Lavoro e della Promozione Sociale e successive modifiche e/o integrazioni, nonché in conformità ai dettami della Riforma dello Sport (L.S. n. 86/2019) e del D. Lgs. n.36/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, in particolare il D. Lgs. n.120 del 4 Settembre 2023, con successiva iscrizione al R.A.S.D. (Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche) istituito nel Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), istituito presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.

Il **trasferimento** della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **A.S.R.C. "BROTHERS CLUB"- A.P.S.- A.S.D.**, più avanti chiamata per brevità "**Associazione**", è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, e si ispira ai principi di democraticità e gratuità, **non ha scopo di lucro** e persegue esclusivamente finalità di **solidarietà sociale**, nel pieno rispetto della parità di genere.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, **senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse generale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi** le seguenti attività di interesse generale (*indicate nel successivo Art.4*) di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale** e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **formazione universitaria e post-universitaria**;

- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- l) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore ai sensi della Riforma del Terzo Settore e attività sportive dilettantistiche e/o senza fini di lucro, ai sensi della Riforma dello Sport ed i relativi Decreti di attuazione;**
- t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- v) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e dei fruitori delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

L'associazione, in particolare, si conforma, incondizionatamente, alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P. (*Comitato Italiano Paralimpico*), nonché allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione, cui la medesima è affiliata, ed altresì, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi competenti degli Enti, sopra indicati, dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le Autorità Sportive e il Dipartimento dello Sport, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all'attività sportiva; l'associazione ha dunque, come scopo l'esercizio in via stabile e principale della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nel settore delle attività sportive dilettantistiche, l'associazione si propone di diffondere la pratica sportiva della Ginnastica per tutti, in ogni sua forma, la psicomotricità, anche come preavviamento al Gioco del Calcio del Calciotto, come pure per il "gioco sport minirugby" a favore di minori (*anche a "rischio" di gravi fenomeni sociali, di normodotati e anziani con la Ginnastica in tutte le sue diverse forme*) sul territorio dello Stato italiano, attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre; tra gli scopi inerenti la promozione sociale e sportiva dilettantistica della Associazione a favore di soci, tesserati o partecipanti, rientrano anche:

1. - l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport di cui al presente articolo;
2. - l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I.
3. potrà collaborare con Enti pubblici e privati, anche nella fase del co-programmazione e relativa realizzazione di progetti specifici, al fine del conseguimento delle finalità statutarie; l'associazione potrà

inoltre aderire anche ad altri **Organismi Sportivi**, a carattere locale o nazionale o europeo, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, anche nella fase del co-programmazione e relativa realizzazione di progetti specifici, al fine del conseguimento delle finalità statutarie tra gli altri scopi descritti nel presente statuto, anche **l'impegno di una azione** avente come oggetto uno specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

4. tra gli altri, un **impegno specifico teso al rispetto** delle norme sull'**Ordinamento Sportivo**, ispirato dalla **Riforma dello Sport (Legge n.86/2019)** e dei **Decreti attuativi**, confacenti a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'**elettività delle cariche sociali**, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
5. di realizzare iniziative che, direttamente o indirettamente promuoveranno le attività socio educative, socio assistenziali sanitarie, nonché sportive dilettantistiche, in particolare attività che favoriscano in ogni modo le attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, anche a favore di persone svantaggiate per motivi fisici, psichici, familiari, economici e sociali in genere;
6. nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere **attività secondaria e strumentale**, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
 - l'organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi sociali, culturali, ricreativi con obiettivi di autofinanziamento;
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
 - collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative, eventi, tornei, spettacoli e intrattenimento, socializzanti, finalizzati alla promozione sociale e alla promozione delle attività sportive dilettantistiche;
 - operare per la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale l'attività svolta da associati o tesserati, dalle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Mentre, nell'ambito delle attività diverse e/o accessorie e direttamente connesse alle attività prevalenti, ovvero diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, anche a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione in particolare per le attività di promozione sociale e culturale, l'associazione intende altresì:

- esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica (*in particolare il Dipartimento per lo Sport, delegato in materia di sport*), di concerto con il Ministro dello Sport e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. *A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..) anche organizzate da altri Enti; di raccolta fondi nonché attività ludico-ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo;*

- promuovere il Marketing Territoriale, mediante manifestazioni ed eventi, anche in occasione di eventi di natura religiosa, di folklore e delle tradizioni del territorio;

- recuperare il patrimonio culturale della musica popolare tradizionale italiana, in particolare salentine, pugliesi e nazionali;

- raccogliere, archiviare e conservare testimonianze storiche e tradizioni popolari italiane, in particolare salentine, pugliesi e del Sud Italia;

- divulgare, sotto qualsiasi forma artistica e anche a carattere scientifico (pubblicazioni editoriali cartacee o digitali) i propri studi e le ricerche condotte sul recupero del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle tradizioni del Salento;

L'associazione, altresì, potrà assumere tutte le iniziative necessarie, idonee e direttamente connesse con quelle istituzionali, purché conformi al presente statuto e alle norme vigenti in materia.

Art. 4. Per lo svolgimento di ogni attività sociale e/o sportiva, sia di carattere istituzionale o di altre attività secondarie descritte nel presente statuto, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato da parte dei propri associati e/o tesserati all'Ente Nazionale cui l'associazione è affiliata. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, a carattere locale o nazionale o europeo, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, anche nella fase del co-programmazione e relativa realizzazione di progetti specifici, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. L'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo, può aprire delegazioni, sportelli e/o sezioni staccate ovvero sedi operative, in tutto il territorio italiano e negli Stati della Comunità Europea, nominando, laddove se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo, i fiduciari di sezione.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione potrà, dunque, svolgere attività di altra natura purché siano secondarie, direttamente connesse e strumentali alle attività istituzionali dell'associazione medesima, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri o dell'autorità politica ad esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art.17, co.3, L.400/1988.

I Soci e i Tesserati

Art. 7. Possono diventare **soci dell'associazione** tutti coloro, persone fisiche, che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti Organici dell'associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. I **"Tesserati"** sono coloro che, associati o semplici tesserati, partecipano attivamente alle **attività sportive, alle azioni relative alla promozione sociale, quelle ricreative o culturali**, offerte dall'associazione.

Di solito, i tesserati sono **Atleti, Istruttori e altre figure che sono necessarie alla realizzazione dell'esercizio dello sport, oppure i Volontari Sportivi** o altre persone coinvolte direttamente nelle attività della sezione ASD, i cui rapporti con il sodalizio fanno riferimento al D. Lgs. n.36/2021 e del Decreto Attuativo n.71/2024; mentre si **definiscono Volontari del Terzo Settore** quelle persone che collaborano nell'ambito delle attività della sezione APS, i cui rapporti associativi fanno riferimento al Codice del Terzo Settore; in entrambi i casi, è meglio specificato al successivo Art.12 del presente statuto.

Ogni tesserato riceve una tessera o un documento simile che conferma la loro iscrizione all'Organismo Sportivo Nazionale di riferimento e fornisce loro accesso alle attività sportive dell'associazione.

Art. 8. La domanda di **ammissione a socio**, deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio o dell'Ente Associato è annotata nel relativo libro soci e libro enti associati. **E' facoltà del Presidente**, accogliere o meno, le domande di tesseramento, tramite l'associazione, all'Organismo Sportivo Nazionale cui il sodalizio è affiliato; **è facoltà del Presidente, o di un suo delegato, se autorizzati dal Consiglio Direttivo**, di ammettere i richiedenti l'ammissione a socio, con riserva; le ammissioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile del Consiglio medesimo.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci e tesserati

Art. 10. **Tutti gli associati**, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elettori ed eleggibili alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate e condivise. Ciascun socio o Ente associato, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata **non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile**. I soci, hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Resta inteso che i soci o Enti associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. **Ogni associato, per mantenere la qualifica di Socio o di**

Tesserato, versa alla cassa sociale. una **quota associativa** fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle quote sociali mensili ha luogo direttamente nelle mani del Tesoriere o del Presidente o persona all'uopo delegata. Ogni **Associato**, e ogni **Tesserato** altresì, dovrà concorrere con **contributi associativi** (di *compartecipazione alle spese*) per far fronte, appunto, alle spese inerenti la realizzazione dei **servizi di natura istituzionale** o a quelli **secondari, o direttamente connessi e strumentali a quelli istituzionali**, e di cui chiedono la fruizione.

Perdita della qualità di socio o tesserato

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per **morte**;
- b) per **morosità** nel pagamento della quota associativa o dei contributi associativi;
- c) dietro **presentazione di dimissioni scritte**, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per **esclusione**. Perdono la qualità di socio o di tesserato, **per esclusione**, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio, escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono **volontari** gli associati che **condividono gli scopi sociali** dell'associazione, prestando, **per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. A seguito del **D.L.n.71/2024** è necessario distinguere i **VOLONTARI SPORTIVI** dai **VOLONTARI DEL TERZO SETTORE**.

Al **Volontario del Terzo Settore per la promozione sociale** possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. **Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017** le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili**, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di **Volontario (per la promozione sociale, o sportivo)** è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. **Non si considera volontario (per la promozione sociale, o sportivo)** l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la **responsabilità civile verso terzi**.

Al **Volontario Sportivo** verranno riconosciuti, in occasione di eventi, o altre manifestazioni a carattere sportivo, come precede il **Decreto Legge n.71/2024**, i rimborsi forfettari sino al limite di **€ 400,00 mensili**, che andranno registrati sulla piattaforma del **R.A.S.** (Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche). I **soci e/o tesserati, Volontari, in entrambi i casi, sono iscritti in un apposito registro** oppure in un **elenco nominativo tenuto dall'Ente Nazionale cui l'associazione è affiliata**.

In ottemperanza dell'**art.29 del D. Lgs. N.36/2021**, l'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie **attività sportive istituzionali, di Volontari Sportivi** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei **volontari sportivi**, sono comprensive dello svolgimento diretto della attività sportiva dilettantistica, nonché **della formazione, della didattica** e della preparazione degli atleti.

Resta inteso, altresì che, ai sensi dell'**art.36 del D. Lgs. n.117/2017 (CTS)** *"Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati"*; circa l'assicurazione dei volontari, resta inteso, altresì, che l'associazione potrà avvalersi delle Polizze assicurative stipulate dall'Ente Nazionale cui il sodalizio è affiliato, che provvederà a gestire il registro dei volontari tesserati con l'Ente Nazionale.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I **sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati** delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, **purché non volontari**, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Tra i lavoratori di altra natura è prevista la figura del **Lavoratore Sportivo**, così come prevede l'**Art.25 del D. Lgs. n. 36/2021 e decreti successivi fino all'ultimo D. Lgs. n. 120/2023, ed altresì il Decreto Legge n.71/2024**; ovvero è **lavoratore sportivo** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo; è **lavoratore sportivo** anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base

dei regolamenti dei singoli enti affilianti (Federazioni Sportive, Discipline Sportive o Enti Nazionali di Promozione Sportiva=, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Resta inteso che le persone impegnate nella realizzazione dell'azione sociale relativa alla **sezione A.P.S.** si dovrà tener conto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalle normative in tema di "lavoro" generico.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15. Sano organi dell'associazione:

- a) **l'Assemblea dei soci;**
- b) **il Presidente**
- c) **il Consiglio Direttivo;**
- d) **l'Organo di controllo, laddove eletto;**
- e) **Il Revisore dei conti, laddove eletto.**

Le su dette cariche sociali sono elettive. In ottemperanza dell'**Art.11 del D. Lgs. n. 36/2021** è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche (A.S.D.) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'Assemblea

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto. se iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi. In ottemperanza del principio enunciato dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n.1309 del 06.02.2019** dove si ribadisce che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra di tutti gli associati escluderli, **si stabilisce che ogni socio maggiorenne è elettore ed eleggibile - salvo casi di incompatibilità - ma anche che i minorenni debbano godere del diritto di voto in assemblea** e che la loro volontà, quindi il diritto di voto, **viene esteso a uno dei genitori** o a che ne ha la patria potestà; anche in ottemperanza dell'Art.16 del D. Lgs. n.36/2021, **la richiesta di tesseramento** ad una Federazione Sportiva Nazionale o a Disciplina Associata o a Ente di Nazionale di Promozione sportiva, cui l'associazione è affiliata, **deve essere sottoscritta**, oltre che da un genitore, anche dal minore, se ha compiuto i 14 anni di età, esprimendo così, la sua volontà di praticare una qualche attività sportiva.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della **prima convocazione** e il giorno e l'ora della **seconda convocazione**, che deve avvenire almeno due ore dopo la prima convocazione.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail,

ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e, in subordine, mediante affissione all'Albo della convocazione, almeno 15 giorni prima della seduta assembleare. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Presidente

Art.22. Il Presidente viene eletto dall'assemblea generale dei Soci; egli è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessita può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, - come ad es. l'accoglimento con riserva di nuovi associati-.

Il Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea generale dei soci, è composto dal Presidente che lo coordina e dirige, e da un minimo di 2 a un massimo di 6 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, nel Libro Soci.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni a partire dalla data dell'insediamento, deve provvedere alla registrazione dell'Atto presso l'Agenzia delle Entrate, competente per territorio; entro trenta giorni a partire dalla registrazione, deve richiedere l'iscrizione del sodalizio, sia nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia nel Registro Nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche (RAS), indicando per ciascuno componente del Consiglio Direttivo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio Direttivo o a ad altre persone, purché siano Soci dell'associazione.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno tre giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità, vale, doppio, il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga **attingendo alla graduatoria dei non eletti.**

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla meta, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

I Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Consiglio Direttivo, se composto da solo due membri, elegge, oltre che il Vice Presidente, mentre il secondo componente assumerà la **delega di Segretario/Tesoriere.**

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un **Organo di Controllo**, anche monocratico (Revisore dei Conti). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il **bilancio sociale** - ove previsto qualora ne ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo

settore. Il **bilancio sociale** dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117 /2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre la assemblea dei soci elegge l'**Organo di controllo** qualora lo ritenga opportuno, anche in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo cantabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo, oppure il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il **31 dicembre di ogni anno** e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le paste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) erogazioni liberali e/o contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il **patrimonio sociale** deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. **E' vietata la distribuzione, anche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, :

- a) **libro dei Soci (persone fisiche);**
- b) **libro degli Enti associati (persone giuridiche);**
- c) **registro dei Volontari;**
- d) **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;**
- e) **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.**

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale – Il Rendiconto

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono **superiori a 100 mila euro annui**, l'Associazione **dovrà pubblicare annualmente** e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, **compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti**. L'associazione deve **redigere il rendiconto annuale** e con decorrenza dal **primo gennaio di ogni anno**. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il **Bilancio Consuntivo** va, dunque, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci **entro quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio. In fase di approvazione del Bilancio Consuntivo l'Assemblea può costituire un **Fondo di Riserva Straordinario** per accantonare risorse eventuali avanzi di amministrazione o utili, che **non potranno essere, in ogni caso, distribuiti tra i Soci**, ma che dovranno essere utilizzati nell'Esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione. Il Bilancio è formato dallo

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi, sia quelli di carattere istituzionali, e distintamente quelli che rivestono carattere commerciale, altresì degli oneri dell'associazione e dalla relazione di "mission" che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. **Qualora dovessero verificarsi rendite, provento o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del "rendiconto finanziario".**

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art.39. Il Consiglio Direttivo può emanare **Regolamenti** per l'organizzazione ed il funzionamento della Associazione.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali integrazioni o variazioni.

IL SEGRETARIO Verbalizzante


(Giuseppe MARULLI)

IL PRESIDENTE


(Giorgio MARULLI)

